

8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Classificazione delle aree rurali provinciali

Come evidenziato nell'analisi di contesto e coerentemente con quanto previsto nell'Accordo di partenariato il territorio provinciale è classificato come zona svantaggiata di montagna ai sensi della Direttiva del Consiglio CEE n. 268/75.

La classificazione dell'AP vede il capoluogo trentino come unico polo urbano (Area A), lasciando il restante territorio provinciale nella categoria di Area rurale con problemi di sviluppo (Area D).

Le Misure/Operazioni hanno applicazione estesa a tutto il territorio provinciale ad eccezione delle Operazioni inserite nella Misura 7 che troveranno applicazione solo nelle zone rurali (Area D) e della Misura 19 "Leader" che sarà attivata nelle aree sotto descritte.

La Misura 19, in base ad un'analisi basata su parametri relativi ai settori agricolo e del turismo (sviluppo del settore, occupazione, presenza di imprese condotte da giovani, qualità delle strutture) nonché in relazione a quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato e dal progetto aree interne, sarà attivata nelle due seguenti macroaree:

- 1) Comunità di Primiero; Comunità della Valsugana e del Tesino; Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; Comunità Alta Valsugana e Bersntol.
- 2) Comunità della Valle Dei Laghi; Comunità della Valle di Cembra; Comunità Rotaliana - Königsberg.

Al fine di ridurre le spese di gestione si ritiene di selezionare due gruppi di azione locale (GAL).

Il criterio di riparto dei fondi, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Accordo di partenariato, terrà conto della popolazione che insiste sulle aree.

Nel rispetto delle competenze dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore APPAG, ad integrazione di quanto previsto nel presente Programma, la Giunta provinciale definisce con propria deliberazione:

- l'individuazione, con riferimento ad ogni singola operazione di misura, dei punteggi attribuiti ai singoli criteri di selezione previsti nelle schede di Operazione per la definizione degli elenchi delle domande ammissibili;
- i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;
- i casi in cui è richiesta la proprietà dei terreni o delle strutture aziendali oggetto di agevolazione;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni previste, la documentazione da presentare unitamente alle domande e quella eventuale da produrre successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e delle anticipazioni;
- il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei

singoli esercizi di riferimento e i criteri previsti per la concessione delle agevolazioni a seguito di nuove disponibilità finanziarie nonché la possibilità di applicare, nel caso le risorse finanziarie non siano sufficienti a finanziare tutte le domande a premio (Misure 10, 11 e 13), dei criteri proporzionali di riduzione del sostegno;

- le iniziative e i limiti di spesa per i quali è richiesto il parere del comitato tecnico per il settore agricolo di cui all'articolo 11 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4;
- le eventuali modalità per l'affidamento di lavori o l'acquisto di forniture e i criteri per l'applicazione di penalità o per la revoca, anche parziale, delle agevolazioni concesse; resta ferma l'applicazione della Legge provinciale n. 26 del 10 settembre 1993 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) e della Legge provinciale n. 23 del 19 luglio 1990 (Disciplina dell'attività contrattuale e della amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) e della Direttiva 2004/18/CE;
- gli eventuali obblighi e i vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- le modalità e i criteri per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse;
- i casi e le modalità per l'ammissione di varianti a lavori o ad altre iniziative agevolate;
- i casi e le misure per la concessione degli anticipi e le modalità per la prestazione di garanzie da parte dei beneficiari;
- potrà prevedere per alcune tipologie di operazioni la possibilità di ricorrere alla fattispecie dei "lavori in economia". I lavori in economia sono previsti nel limite di 5.000,00 euro per domanda. Tali lavori saranno contabilizzati a misura sulla base di uno stato finale dei lavori firmato da un tecnico abilitato; la congruità verrà definita sulla base delle voci di prezziari provinciali ridotti del 20% la Giunta Provinciale potrà ammettere la possibilità di prevedere per alcune tipologie di operazioni, i contributi in natura, ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- potrà ammettere la possibilità di prevedere per alcune tipologie di operazioni, la determinazione dei costi, ai sensi dell'art.68 del Reg. (UE) n. 1303/2013
- quant'altro ritenuto necessario o opportuno per la migliore attuazione delle iniziative contenute nel presente Programma.

Operazioni/contratti in corso del periodo di programmazione 2007-2013

Ai sensi dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 1310/2013, sono stati assunti impegni giuridici nei confronti dei beneficiari nel 2014 relativamente alle misure di cui all'articolo 36, lettera a), punti i) e iv) in particolare per la Misura 211 indennità compensativa e per la Misura 214 pagamento agroambientali:

- intervento a) introduzione e/o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica;
- intervento b.2.) gestione delle superfici a pascolo mediante l'alpeggio del bestiame;
- intervento c) impiego di metodi di produzione specificamente destinati alla conservazione della biodiversità e delle specie animali;
- intervento e) allevamento di razze animali locali minacciate di estinzione;
- intervento f) coltura e moltiplicazione dei vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati di erosione genetica;
- intervento g) misure agroambientali nelle aree natura 2000.

La transizione, ai sensi degli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013, ha interessato anche la

Sottomisura 125.2 "Irrigazione".

L'elenco dettagliato dei pagamenti che transitano sul nuovo PSR è illustrato nel capitolo 19 "Trascinamenti".

Baseline e regole di condizionalità

Le regole di condizionalità che incidono sull'attuazione di più misure, sottomisure e interventi di sviluppo rurale a partire dal 2015 corrispondono a quelle definite dall'articolo 93 e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Nelle specifiche schede delle misure soggette alle regole di condizionalità sono riportati i relativi requisiti trasversali presenti nell'allegato II.

A partire dal 1° gennaio 2015, la riforma della PAC entrerà completamente in vigore e la "baseline" per le misure "Pagamenti agro-climatico-ambientali", "Agricoltura biologica", "Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" varierà a seconda dell'operazione considerata in funzione delle seguenti componenti:

- requisiti obbligatori di condizionalità stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Il regime di condizionalità, che, in via definitiva, a partire dal 1° gennaio 2015 è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti), dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori: ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno del terreno; sanità pubblica e salute degli animali e delle piante; benessere degli animali.

Gli obblighi di condizionalità che l'agricoltore dovrà comunque rispettare per ricevere i premi del primo pilastro della PAC, rappresentano il primo livello della baseline dei pagamenti agro-climatico-ambientali dei pagamenti sull'agricoltura biologica e dell'indennità compensativa in zona montana dello sviluppo rurale.

Alle Misure 10, 11 e 13 si applica la condizionalità secondo il Reg. (UE) n. 1306/2013, recepita dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015 in corso di recepimento con deliberazioni della Giunta da parte della Provincia di Trento.

Per quanto riguarda i premi e le indennità previste dalle Misure 10, 11 e 13, i calcoli che determinano gli importi sono stati effettuati dal Dipartimento competente in agricoltura e certificati da INEA (Istituto nazionale di economia agraria).

Pagamento di anticipi e stati avanzamento lavori

Per le Misure 4, 6, 7, e 16 possono essere concessi anticipi, ai sensi dell'articolo 63 "Anticipi" del Reg.

(UE) n. 1305/2013 nel limite massimo del 50% dell'aiuto pubblico e la liquidazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 100% dell'importo anticipato. Per i soggetti pubblici sarà applicato il 2° comma dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Possono essere liquidati stati di avanzamento lavori fino all'80% dell'aiuto pubblico concesso, dedotte le anticipazioni eventualmente erogate.

Per le Misure 10, 11, 13 possono essere concessi anticipi, ai sensi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 75 "Pagamento ai beneficiari" del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.s.m.m. Relativamente all'anno di domanda 2016, tale anticipo può essere concesso fino ad un massimo dell'85% come stabilito dall'art. 1 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1615.

Per il Leader, ai sensi dell'art. 42.2 del Reg. (UE) n. 1305/13, può essere concesso un anticipo pari al 50% per il sostegno delle spese riferite alla sottomisura 19.4. La liquidazione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o equivalente pari al 110% dell'importo anticipato.

L'IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale. (articolo 69, paragrafo 3, regolamento UE 1303/2013)

Non è ammissibile il ricorso al leasing.

Per il presente PSR non saranno attivati ed utilizzati strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Modalità di calcolo del rapporto UBA/HA

Il rapporto UBA/HA è calcolato come segue:

- il numero di UBA viene calcolato in riferimento alla consistenza media annua aziendale utilizzando prioritariamente le informazioni presenti nella BDN. La consistenza media viene calcolata con riferimento ad almeno tre date
- il numero di HA è calcolato con riferimento alla superficie foraggiera aziendale. In tale superficie viene computata l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,4 HA per ogni UBA alpeggiata.

Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto

La conversione degli animali in unità di bestiame adulto, di cui all'art.9 paragrafo 2 del Reg. (UE) n.808/2014, è riportata nella tabella seguente.

TIPOLOGIA DI BESTIAME	UNITÀ DI BESTIAME
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini	0,15 UBA
Caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

Galline ovaiole e i suini da ingrasso: si precisa che queste tipologie vengono prese in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline.

Altre tipologie di allevamento non ricomprese saranno dettagliate nella deliberazione della Giunta provinciale

Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Art. 14 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”.

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.